

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI"

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'associazione senza fini di lucro denominata: **«ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI» (in forma abbreviata: A.I.DI.NA.T.)**.

L'associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, provvedendo alla sua registrazione.

Il Consiglio direttivo può consentire l'utilizzazione del logo, compatibilmente con le finalità dell'Associazione, per iniziative promosse da Università, enti culturali, di ricerca o di provata tradizione, istituzioni giudiziarie e professionali, operatori del settore.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, alla via Santo Stefano n. 43.

Gli organi possono riunirsi al di fuori della sede.

Articolo 3 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione rappresenta e tutela gli interessi degli associati in ogni sede, promuovendo la diffusione del diritto della navigazione e dei trasporti e di ogni altro insegnamento universitario compreso o che verrà compreso nel settore giuridico di riferimento (oggi IUS-06), per incentivare l'interesse alla ricerca scientifica anche al fine di garantire a livello internazionale, comunitario, statale e locale, l'effettività dei diritti fondamentali alla libera circolazione di persone e cose, alla sicurezza e sviluppo sostenibile del sistema trasporto. L'Associazione favorisce la diffusione anche di metodi di analisi storica, politica, economica del diritto, nonché la sperimentazione di innovativi criteri di indagine transdisciplinare necessari a verificare i livelli di safety, security e sostenibilità dello sviluppo del sistema integrato delle infrastrutture e dei trasporti.

L'associazione, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si propone di partecipare ad ogni attività di interesse giuridico generale, anche con indagini di politica legislativa ed analisi di impatto della regolamentazione, nonché di collaborare all'elaborazione delle normative che saranno predisposte nelle competenti sedi per disciplinare la materia del trasporto, delle infrastrutture e della logistica attribuita ai competenti livelli di governo. A tal fine l'Associazione, tra l'altro, intende:

- a) Promuovere ed attuare ogni iniziativa diretta alla tutela e al potenziamento degli insegnamenti del diritto della navigazione e dei trasporti e di ogni altra materia compresa o che verrà compresa nel settore scientifico disciplinare IUS-06;
- b) Formulare proposte anche di riforma, esprimere opinioni e pareri, comunicando, sostenendo e diffondendo con ogni mezzo la posizione decisa dalla maggioranza sulle più rilevanti questioni giuridiche internazionali, eurounitarie, nazionali, regionali e locali;
- c) Organizzare convegni, dibattiti, confronti ed ogni altra tipologia di incontro culturale;
- d) Promuovere la costituzione di commissioni di studio. Partecipare ad altre organizzazioni, anche straniere, che perseguano fini compatibili o comunque connessi direttamente o indirettamente a quelli perseguiti dall'Associazione;
- e) Curare la pubblicazione di raccolte di atti normativi, di usi, di norme tecniche, formulari, ecc.;
- f) Istituire premi e conferire borse di studio;
- g) Svolgere ogni altra attività ritenuta utile a perseguire gli scopi ed a divulgare ogni informazione inerente alle materie comprese nell'attuale raggruppamento IUS-06.

h) favorire e sviluppare le attività di formazione e aggiornamento con le professioni legali, la magistratura e ogni altro ente o struttura interessata, a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione.

Articolo 4 – Durata

L'associazione ha durata illimitata e si estingue nei casi previsti dalla legge, nonché nell'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 17.

Articolo 5 – Soci

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, a loro semplice richiesta, i docenti di ruolo, aventi la qualifica di professore o di ricercatore, che sono già inquadrati nel settore scientifico disciplinare IUS-06.

I docenti di ruolo, che passino dal settore scientifico disciplinare IUS-06 ad altro settore scientifico disciplinare, conservano la qualità di socio ordinario se confermano il loro impegno scientifico nel settore scientifico disciplinare IUS-06.

I docenti di ruolo che chiedono e ottengono il trasferimento da altro settore scientifico disciplinare al settore IUS-06, possono far parte dell'Associazione dopo tre anni dalla data in cui detto trasferimento è divenuto efficace.

Possono essere iscritti all'associazione in qualità di soci onorari:

- 1) I docenti che non appartengono più al settore scientifico disciplinare IUS-06 perché sono andati in pensione o hanno comunque cessato di appartenere al ruolo dei docenti universitari, i quali parteciperanno all'assemblea con voto consultivo;
- 2) I docenti di Università straniere e gli appartenenti a istituti di ricerca stranieri che siano studiosi del diritto della navigazione e dei trasporti e abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, i quali parteciperanno all'assemblea senza diritto di voto;
- 3) Associazioni, enti ed imprese, i quali parteciperanno all'assemblea senza diritto di voto.

L'ammissione dei soci onorari, di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, è deliberata dal Consiglio direttivo. L'appartenenza ad altre associazioni aventi scopi analoghi non è ostativa all'iscrizione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale. La quota non è ripetibile. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario
- e) Il Collegio dei probiviri

Le cariche associative sono gratuite; è fatto salvo il rimborso delle spese vive, se così stabilito dal Consiglio direttivo.

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all'Associazione.

Essa si riunisce, anche mediante videoconferenza o audio-conferenza o per via telematica, almeno una volta all'anno su invito del Presidente da comunicarsi ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora all'adunanza, l'ordine del giorno e può essere inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

L'Assemblea deve essere riunita anche quando ne facciano richiesta un terzo dei soci ordinari.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, salvi i casi di modifica dello Statuto o di azioni

di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo, per i quali è necessaria la presenza della metà più uno dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

È ammessa la delega scritta a partecipare all'Assemblea, ma ciascun associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea indica le linee direttive generali dell'attività annuale dell'Associazione, nomina sulla base di quanto previsto nell'art. 8 il Consiglio direttivo, provvedendo annualmente alla sua eventuale integrazione, determina l'ammontare delle quote associative, approva il rendiconto annuale, delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione di interesse dell'associazione.

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione.

Articolo 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da tutti i professori ordinari che risultino afferenti da almeno cinque anni nel settore giuridico di riferimento (oggi IUS-06), nonché da coloro che ricoprano il ruolo di Presidente onorario dell'associazione.

Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza, fra i propri membri il Segretario e, se del caso, un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o, quando ne facciano richiesta, almeno quattro dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica e contenente l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I Presidenti onorari hanno voto consultivo.

Il Consiglio si riunisce anche mediante videoconferenza o audio-conferenza, o per via telematica.

Articolo 9-Funzioni del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'attuazione delle deliberazioni assembleari e l'esercizio delle altre funzioni ad esso riservate dallo Statuto; decide sull'ammissione dei soci onorari che abbiano presentato domanda.

Il Consiglio ha, altresì, funzione propositiva in merito alle deliberazioni che spettano all'Assemblea e redige annualmente il rendiconto di gestione.

Articolo 10-Presidente

Il Presidente è eletto per tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, oppure, in caso di mancanza, dal consigliere più anziano di ruolo e, in caso di pari anzianità di ruolo, dal più anziano di età.

Articolo 11-Segretario

Il Segretario è eletto per tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Coadiuvato il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e svolge ogni attività inerente all'ordinaria amministrazione; può esigere qualsiasi pagamento, rilasciando regolare quietanza.

Articolo 12 – Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea tra i soci onorari o, in mancanza, fra i soci aventi la qualifica di professore associato, e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere

rieletti consecutivamente una sola volta.

Il Collegio decide con criterio equitativo e senza particolari formalità, ma nel pieno rispetto del contraddittorio, le controversie tra i soci relative al rapporto associativo.

Articolo 13 – Verbali

Di ogni riunione dell'assemblea e del Consiglio direttivo è redatto verbale sommario dal socio ordinario più giovane in ruolo presente. Il verbale, una volta approvato, anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e conservato da quest'ultimo in un apposito archivio.

Articolo 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi dei soci, da ogni altro provento ad essa destinato da soggetti privati o pubblici nel perseguimento delle finalità statutarie, da ogni bene mobile o immobile di appartenenza dell'associazione, nonché dai crediti di cui la medesima è titolare.

Articolo 15 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro sei mesi dal termine dell'esercizio finanziario.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione o allo scioglimento della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 16 – Recesso ed esclusione del socio

I soci sono liberi di recedere dall'associazione, ai sensi dell'articolo 24 del codice civile. Costituiscono motivo di esclusione:

- a) Mancato pagamento delle quote sociali. Il socio moroso da due anni è invitato ad effettuare i versamenti dovuti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o posta elettronica. Trascorsi invano sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso, è dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio direttivo;
- b) Ricorrenza di gravi motivi.

L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con delibera motivata e ratificata dall'assemblea. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o posta elettronica.

Articolo 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, che è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività analoga, scelta dall'Assemblea che delibera lo scioglimento.

Articolo 18 – Rinvio e disposizioni transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

In sede di prima applicazione del presente Statuto restano ferme, fino alla rispettiva scadenza, le cariche sociali in essere. Il Consiglio direttivo è integrato ai sensi dell'art. 8.